

Bilancio, vigilanza e controlli n. 8-9/2020

La contabilizzazione dei contributi emergenza Covid-19 – Parte prima

di Fabio Garrini – dottore commercialista, revisore legale e pubblicista

I provvedimenti emanati nel corso degli ultimi mesi sono stati carichi di istituti finalizzati ad attenuare gli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria Covid-19; molti di questi interventi si sono sostanziati in crediti d'imposta (si pensi al contributo locazioni o a quello per le spese di sanificazione o adeguamento dei luoghi di lavoro), altri attraverso l'erogazione di somme (è il caso, in particolare, del contributo a fondo perduto).

Con 2 interventi andremo ad analizzare i contributi più diffusi, richiamandone le regole ma concentrandoci in particolare sulle modalità attraverso le quali procedere alla contabilizzazione di queste provvidenze:

- in questa prima parte concentreremo l'attenzione sul credito d'imposta per le locazioni;*
- nel prossimo intervento si approfondiranno le modalità di contabilizzazione del credito d'imposta sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro, nonché del contributo a fondo perduto.*

Credito d'imposta locazioni

L'analisi della contabilizzazione dei crediti d'imposta deve partire dal primo che è stato introdotto in ordine temporale. Si tratta di un *bonus* del 60% introdotto per ristorare le imprese delle spese sostenute per i canoni di locazione pagati in relazione agli edifici utilizzati; tale credito d'imposta è stato introdotto con 2 distinti provvedimenti, una prima versione più limitata ai soli negozi, una seconda ampliata a tutti gli immobili, ma con più requisiti da verificare.

Le caratteristiche del *bonus*

L'[articolo 65](#), D.L. 18/2020 stabilisce un credito d'imposta del 60% del canone locativo relativo al mese di marzo 2020, per la conduzione di immobili iscritti catastalmente alla categoria C/1, quindi negozi e botteghe. L'ambito oggettivo era da intendere in modo restrittivo, quindi tutti gli immobili estranei a tale categoria catastale, indipendentemente dal fatto che fossero utilizzati effettivamente come negozi, non davano diritto a ottenere il credito d'imposta.

Ciò posto, non erano previsti ulteriori requisiti, quindi non serviva dimostrare di aver subito alcun danno per l'emergenza Covid-19.

Malgrado la norma istitutiva non si fosse espressa in tale senso, secondo l'Agenzia delle entrate (si veda sul punto la [circolare n. 8/E/2020](#)) era necessario dimostrare l'avvenuto pagamento del canone affinché maturasse il diritto a fruire del beneficio fiscale. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24 a far data dal 25 marzo 2020; questa data si ricava dalla [risoluzione n. 13/E/2020](#) che ha istituito il codice tributo (6914).

La seconda "versione" del credito d'imposta locazioni è quella introdotta dal Decreto Rilancio: l'[articolo 28](#), D.L. 34/2020 dispone il riconoscimento di un credito d'imposta (anche questo da utilizzare in compensazione, ma per mezzo del codice tributo 6920) nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, di *leasing* (nella [circolare n. 14/E/2020](#) l'Agenzia delle entrate limita il beneficio alle sole locazioni operative, escludendo le locazioni finanziarie) o di concessione con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio, di immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi e compensi realizzati nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro (tale limite non opera in relazione alle imprese alberghiere e agrituristiche).

L'[articolo 77](#), D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha prorogato di una ulteriore mensilità l'applicazione del credito d'imposta; esso quindi spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per la generalità dei contribuenti e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Nel perimetro oggettivo sono compresi anche i rapporti plurimi, cioè contratti che prevedono prestazioni di servizi complesse o affitto di azienda che comprenda almeno un immobile. In questo caso il credito d'imposta è ridotto al 30%.

A differenza dell'[articolo 65](#), D.L. 18/2020, l'[articolo 28](#), D.L. 34/2020 prevede che per ottenere il credito d'imposta non sia sufficiente il pagamento del canone, bensì occorra dimostrare di aver subito un danno effettivo dal Covid, danno che viene accertato se si è in presenza di una riduzione di fatturato per i singoli mesi di marzo, aprile e maggio (a cui aggiungere anche giugno) di almeno il 50% rispetto alle stesse mensilità del periodo d'imposta precedente.

Le 2 provvidenze, per taluni soggetti, si sovrappongono in relazione al mese di marzo: in relazione a tale mensilità chi ha fruito del primo evidentemente non può fruire del secondo: si tratta del locatario di negozio, che per marzo ha diritto al credito d'imposta a prescindere dal calo di fatturato, mentre per

i mesi di aprile, maggio e giugno serve dimostrare il calo citato per ottenere il beneficio fiscale. Per la verifica del calo di fatturato si assume la data di effettuazione della operazione ai fini Iva, per cui, ad esempio, se sono state emesse in marzo fatture differite relative a operazioni effettuate in febbraio, esse vanno escluse dal computo, mentre vanno incluse quelle emesse in luglio 2020 relativamente a operazioni effettuate a giugno 2020.

Il confronto tra i <i>bonus</i> per le locazioni		
	Articolo 65, D.L. 18/2020	Articolo 28, D.L. 34/2020
Ammontare <i>bonus</i>	60% canone pagato	60% canone pagato
Aspetto soggettivo	Imprese	Imprese, professionisti ed enti non commerciali (anche per attività istituzionale)
Requisito dimensionale	No	Ricavi 2019 massimo 5 milioni (eccezione alberghi)
Tipologia immobile	C/1	Qualunque (purché non abitativo)
Fattispecie contratto	Locazioni	Locazioni, <i>leasing</i> (operativo), contratti di servizi, affitto azienda e concessioni
Mesi di fruizione	Marzo	Marzo aprile maggio giugno (aprile maggio giugno luglio per attività stagionali)
Requisito	Soggetti diversi da allegato 1 e 2 , D.P.C.M. 11 marzo 2020	Riduzione fatturato mensile almeno 50% rispetto all'anno precedente

La contabilizzazione

Il trattamento contabile del provento collegato alla rilevazione del credito d'imposta deve essere letto sulla base delle indicazioni fornite del Principio contabile Oic12. Sul punto va considerata, in particolare, l'indicazione contenuta § 56 lettera f) in merito alla specifica voce dei contributi in conto esercizio:

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "interessi e altri oneri finanziari" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 "altri proventi finanziari").

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta in questione rappresenta senza dubbio un contributo in conto esercizio, poiché diretto al reintegro dei mancati ricavi (o al ristorno di costi), pertanto, a fronte della maturazione del credito d'imposta, il contribuente rileverà un corrispondente importo nella voce A.5 di Conto economico, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Il medesimo § 56 offre altresì utili indicazioni circa la competenza di tale provento:

i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlili, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, etc.).

Il requisito per fruire del beneficio, come ricordato in precedenza, è il pagamento del canone relativo alle mensilità agevolabili; conseguentemente il periodo di competenza del contributo è l'esercizio nel quale è intervenuto il materiale pagamento del canone, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. Quando l'erogazione del contributo è collegata a un credito d'imposta finalizzato a integrare i ricavi (e/o riduzione dei costi della gestione caratteristica o accessoria), la scrittura contabile vedrà come contropartite i crediti tributari e la voce altri proventi del Conto economico.

Esempio

Alfa Srl è locataria di un ufficio, il cui canone di locazione mensile è pari a 1.000 euro. Ha regolarmente pagato i canoni di locazione:

- al 10 marzo ha pagato il canone del mese di marzo;
- al 10 aprile ha pagato il canone del mese di aprile;
- al 10 maggio ha pagato il canone del mese di maggio;
- al 10 giugno ha pagato il canone del mese di giugno.

Il credito d'imposta relativo a marzo, aprile e maggio è stato utilizzato il 16 agosto per compensare l'Iva di luglio; il credito relativo al mese di giugno è stato utilizzato il 16 settembre in compensazione dell'Iva di agosto.

10 marzo 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		600

10 aprile 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		600

10 maggio 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		600

10 giugno 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		600

16 agosto 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta		1.800
D.12	Debiti tributari – debito vs/erario c/lva liquidazioni periodiche	1.800	

16 settembre 2020

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta		600
D.12	Debiti tributari – debito vs/erario c/lva liquidazioni periodiche	600	

Trattamento fiscale

Dal punto di vista fiscale, la norma introduttiva del credito d'imposta in questione ha espressamente previsto la sua non rilevanza ai fini del concorso alla formazione del reddito (Ires e Irpef) e dell'Irap. Ne consegue che, in sede di determinazione della base imponibile, il contribuente dovrà ricordarsi di effettuare una variazione in diminuzione corrispondente all'importo del contributo iscritto in A.5 di Conto economico.

La norma precisa, inoltre, che il credito d'imposta non rileva neppure ai fini del rapporto di cui agli articoli [61](#) (*pro rata* di deduzione degli interessi passivi dei soggetti irpef) e [109](#), comma 5 (*pro rata* generale delle spese), Tuir.

Ipotesi di cessione al locatore

Si deve segnalare che, ai sensi dell'[articolo 122](#), D.L. 34/2020, il presente credito (lo stesso vale anche per i crediti d'imposta sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro), dal 13 luglio, previo invio di apposito modello telematico, può essere ceduto al locatore quale modalità per eseguire il pagamento dei canoni.

Il locatore potrà utilizzare il credito d'imposta alle stesse condizioni del locatario, quindi, se ad esempio il proprietario è una impresa, potrà compensare le imposte sul reddito dovute relative al periodo d'imposta 2019.

La cessione, potrebbe anche non avvenire al valore nominale, bensì a un valore inferiore; conseguentemente si genererà in capo al locatario cedente una sopravvenienza passiva che non

dovrebbe considerarsi deducibile nel calcolo dell'imponibile, in quanto storna un provento che non era stato oggetto di tassazione.

In capo al locatore si creerà una speculare sopravvenienza attiva, per la quale l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 14/E/2020](#) – § 6) ha affermato l'imponibilità.

Sul punto va osservato come l'Agenzia delle entrate si sia occupata solo dell'ipotesi di locatore-impresa senza verificare quella del locatore persona fisica che agisce al di fuori del regime d'impresa. Al riguardo resta incerto il tema della rilevanza fiscale del differenziale positivo conseguito da tale categoria di soggetti.

Potrebbe forse essere ascritto alla categoria dei redditi diversi, anche se però, a ben vedere, pare complicato inquadrarlo tra i redditi commerciali occasionali. Sul punto, considerando come l'Agenzia delle entrate abbia inquadrato tra le sopravvenienze attive il provento conseguito dal locatore imprenditore, poiché tale ipotesi è propria del soggetto che consegue attività d'impresa, si potrebbe concludere che per il locatore privato il differenziale positivo in questione non dovrebbe rilevare fiscalmente.

Dal punto di vista contabile il credito d'imposta rilevato in capo al locatore viene utilizzato per stornare, in parte, il debito verso il locatario generato dal canone maturato, mentre specularmente per il locatario il credito iscritto verso il locatore viene parzialmente estinto con l'apertura del credito d'imposta.

Sotto il profilo del momento in cui il credito va rilevato, l'Agenzia delle entrate ha correttamente affermato che con riferimento al credito ceduto, il credito sorge indipendentemente dal pagamento:

“... il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta”.

Quindi il differenziale tra credito spettante e ammontare del canone, deve essere necessariamente corrisposto al locatore.

Esempio

Alfa Srl è locataria di un ufficio, il cui canone di locazione mensile è pari a 1.000 euro.

Il 20 luglio Alfa Srl si è accordata con Beta Srl (locatore) per la cessione dell'intero credito spettante per i mesi di marzo aprile maggio giugno; la cessione avviene al valore nominale del credito stesso.

In pari data viene presentata la comunicazione e viene pagato al locatore il differenziale del canone. Il locatario rileverà il credito, e il pagamento del locatore in parte con cessione del credito, in parte con bonifico bancario.

20 luglio 2020 – Locatario

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	2.400	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		2.400

20 luglio 2020 – Locatario

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta		2.400
D.7	Debiti verso fornitori – debito verso locatore Beta	2.400	

20 luglio 2020 – Locatario

C.IV.1	Banca c/c		1.600
D.7	Debiti verso fornitori – debito verso locatore Beta	1.600	

Specularmente dovrà operare anche il locatore, a seguito della cessione del credito d'imposta e dell'incasso del residuo del credito vantato nei confronti del locatario.

20 luglio 2020 – Locatore

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	2.400	
C.II.1	Crediti verso clienti – credito verso locatario Alfa		2.400

20 luglio 2020 – Locatore

C.IV.1	Banca c/c	1.600	
C.II.1	Crediti verso clienti – credito verso locatario Alfa		1.600

Esempio

Alfa Srl è locataria di un ufficio, il cui canone di locazione mensile è pari a 1.000 euro.

Il 20 luglio Alfa Srl si è accordata con Beta Srl (locatore) per la cessione del credito spettante per il mese di giugno; la cessione del credito d'imposta di 600 euro avviene valutando il credito 550 euro.

In pari data viene presentata la comunicazione e viene pagato al locatore il differenziale del canone.

Il locatario rileverà il credito, e il pagamento del locatore in parte con cessione del credito, in parte con bonifico bancario.

Entrambi rilevano una sopravvenienza attiva pari al differenziale tra il credito e il valore di cessione di questo.

20 luglio 2020 – Locatario

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
A.5	Altri ricavi e proventi - contributi conto esercizio		600

20 luglio 2020 – Locatario

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta		600
D.7	Debiti verso fornitori – debito verso locatore Beta	550	
B.14	Sopravvenienza passiva	50	

20 luglio 2020 – Locatario

C.IV.1	Banca c/c		450
D.7	Debiti verso fornitori – debito verso locatore Beta	450	

20 luglio 2020 – Locatore

C.II.5- <i>bis</i>	Crediti tributari – credito d'imposta	600	
C.II.1	Crediti verso clienti – credito verso locatario Alfa		550
A.5	sopravvenienza attiva		50

20 luglio 2020 – Locatario

C.IV.1	Banca c/c	450	
C.II.1	Crediti verso clienti – credito verso locatario Alfa		450